



COMUNE di SALEMI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE di TRAPANI

VI° Settore "Edilizia Privata, Urbanistica e Patrimonio"

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Approvato con Delibera di C.C. N. 49 del 31-07-2018

PUBBLICATO, il 7 AGO, 2018 Reg. al n° 1423

Il messo
Il Responsabile Aldo Pretorio
Lotta Francesco Paolo

Il Responsabile Comunale
E. Lotta

INDICE

- Art. 1 FINALITÀ
- Art. 2 DEFINIZIONI
- Art. 3 ESCLUSIONI
- Art. 4 RAPPORTI CON ALTRE NORME
- Art. 5 NORME PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI DA ESUMAZIONE
ED ESTUMULAZIONE
- Art. 6 NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ
CONNESSE CON LA INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ED
ESTUMULAZIONE
- Art. 7 NORME PER LA GESTIONE DI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI
MANTENIMENTO DEL CIMITERO
- Art. 8 ALTRE DISPOSIZIONI

ALLEGATO A ELENCO DELLE POSSIBILE TIPOLOGIE DI RIFIUTI
POTENZIALMENTE PRESENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO
COMUNALE

Art. 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina tutte le fasi della gestione dei rifiuti cimiteriali come definiti dall'art.184, comma 2 lett. d), e) ed f) D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., allo scopo di prevenirne e/o ridurne la produzione, limitarne la pericolosità, ottimizzare tutte le fasi di raggruppamento, raccolta, deposito, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento finale, definendo altresì le forme preferibili di conferimento in modalità differenziata di tutte le frazioni riciclabili potenzialmente prodotte all'interno dell'area cimiteriale.
2. La gestione dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta garantendo un elevato livello di tutela dell'ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento alle frazioni provenienti da esumazione ed estumulazione e che per la loro particolare natura necessitano di specifiche modalità di gestione ai fini di un loro sicuro trattamento.

Art. 2 – Definizioni

1. **Cimitero:** area delimitata presidiata ed allestita all'interno della quale i corpi dei defunti vengono tumulati o inumati per essere successivamente estumulati, esumati o traslati in altro luogo.
2. **Gestore dei servizi cimiteriali:** soggetto appositamente incaricato dall'amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria ex D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. **Gestore dei servizi di igiene ambientale:** soggetto appositamente incaricato dall'amministrazione comunale in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 per lo svolgimento di uno o più servizi di raccolta e trasporto o igiene urbana.
4. **Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione:** rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n.285/1990, dall'art.2 comma e) del DPR n.254/2003 ed dall'art.184 c.2 lett.f del D.Lgs n.152/2006. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono gli avanzi del corredo funebre derivanti da esumazioni ed estumulazioni comprendenti assi e residui legnosi del feretro, componenti, accessori, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es. maniglie); residui di indumenti appartenuti alla salma, imbottiture e frazioni tessili similari posti a corredo funebre; altri resti biodegradabili inseriti nel cofano; residui metallici dalle casse (lamiera zincata e/o in piombo) eventualmente posti all'interno del feretro; altre componenti e/o accessori contenuti nelle casse utilizzate per l'inumazione e/o la tumulazione. Trattasi di scarti che devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni dell'art.12 del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.
5. **Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali collegate alle attività di esumazione ed estumulazione:** il gestore dei servizi cimiteriali cura le attività di inumazione e tumulazione a seguito delle quali si producono rifiuti definiti dall'art.85 comma 2 del DPR n.285/1990 ed art.2 comma f del DPR n.254/2003, nonché art.184 c.2 lett.f del D.Lgs n.152/2006, il cui trattamento finale è di competenza dell'amministrazione comunale. Trattasi delle seguenti tipologie di scarti:
 - **Parti di tumulo (o di cippi):** le porzioni lignee, materiali lapidei ornamentali e frammenti di materiali in laterizio che costituivano la parte soprassuolo della sepoltura o l'apparato di chiusura del colombario, ivi comprese ghiaie, sassi, fiori o piante allevate in contenitore o in terra, scritte e parti di scritte poste ad ornamento delle lapidi;
 - **Inerti** del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito di piccoli interventi di manutenzione di manufatti edilizi che comportano un quantitativo di rifiuti inerti non superiore al 1,00 mc./intervento.

6. **Rifiuti derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero:** il gestore dei servizi cimiteriali cura il mantenimento del perfetto stato d'uso dell'intero insediamento cimiteriale, garantendo la piena fruibilità di tutti gli spazi effettuando periodici interventi di:
- manutenzione ordinaria del cimitero costituita da spazzamento, svuotamento dei cestini gettacarte, pulizia di aree verdi, recupero rifiuti di tipo non biodegradabile ex art.184 c.2 lett.c del DLgs n.152/2006;
 - manutenzione del verde ornamentale e recupero rifiuti derivanti da offerte votive della medesima tipologia, quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.e del DLgs n.152/2006;
 - recupero rifiuti (carta e cartone, plastica, vetro, ecc.) derivanti dalla sostituzione di oggetti offerti periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma di tipo biodegradabile ex art.184 c.2 lett.b del DLgs n.152/2006.
7. **Deposito temporaneo rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione:** zona di deposito protetta dagli agenti atmosferici presente all'interno del cimitero cittadino, all'interno del quale sono depositati, in attesa di essere avviati a trattamenti termici di recupero o smaltimento presso impianti autorizzati come per legge, i rifiuti derivanti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dall'art. 184, comma 2 lett. f) D.Lgs. 152/06. Il deposito temporaneo dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione dovrà essere accessibile unicamente ad addetti appositamente incaricati dal gestore dei servizi cimiteriali e dovrà essere periodicamente svuotato a cura del gestore dei servizi di igiene ambientale.
8. **Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione:** i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali (comma 5) e quelli derivanti da attività di mantenimento del decoro del cimitero (comma 5) saranno depositati in un'area scoperta ricavata all'interno del perimetro del cimitero nei pressi di un cancello di accesso in modo da consentire l'agevole accesso dei mezzi impiegati per raccolta dei rifiuti raccolti dal gestore dei servizi cimiteriali e dovrà essere periodicamente svuotato a cura del gestore dei servizi di igiene ambientale.
9. **Resti mortali:** si intende il risultato della completa mineralizzazione della salma.
10. **Corificazione:** è un processo naturale, simile alla mummificazione, che tende a verificarsi nei cadaveri chiusi in casse di zinco o piombo ermeticamente chiuse, a causa della carenza di ossigeno che rallenta la putrefazione.

Art. 3 – Esclusioni

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento "*i resti mortali*" in quanto disciplinati ai sensi del Capo XVII - D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, per i quali è prevista la tenuta in cassette di zinco le cui caratteristiche sono definite dal predetto decreto. Trattasi di materiali la cui gestione compete al gestore dei servizi cimiteriali. In particolare, per le salme inumate, l'esito della trasformazione delle stesse allo scadere del turno di rotazione, almeno decennale e, per le salme tumulate, l'esito della trasformazione, allo scadere delle concessioni ultraventennali, per effetto della *corificazione*.

Art. 4 – Rapporti con altre norme

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento, tutte le attività di deposito temporaneo, raccolta, riciclaggio, recupero, smaltimento dei rifiuti da esumazione ed

estumulazione, nonché degli altri rifiuti derivanti dall'ordinario svolgimento delle altre attività e di mantenimento del decoro del cimitero, sono sottoposti all'applicazione delle norme regolamentari e tecniche attuative della Parte IV del D.Lgs 152/2006 che disciplinano la gestione dei rifiuti;

2. Tutte le attività di gestione dei rifiuti, effettuate di concerto fra il Gestore dei servizi di igiene ambientale ed Gestore dei servizi cimiteriali, devono essere funzionali a massimizzare la quota di rifiuti da avviare al recupero (frazione verde da manutenzione del verde, inerti, residui metallici, carta e cartone, plastica, ecc..) riducendo la quota da avviare allo smaltimento (rifiuti da esumazione ed estumulazione, residui dallo spazzamento, ecc.);
3. In ogni caso, tutte le attività di trasporto dei rifiuti cimiteriali, pericolosi e non, debbono avvenire nel rispetto della normativa inerente l'Albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché di tutte le altre norme vigenti in materia.

Art. 5 – Norme per la gestione dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione

1. I rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere raccolti e confezionati in colli separatamente dalle altre tipologie di rifiuti cimiteriali;
2. Il confezionamento degli scarti deve essere effettuato a bordo scavo a cura del gestore dei servizi cimiteriali;
3. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, nonché qualunque altro oggetto venuto a contatto con la salma ad esclusione dei resti mortuari, per tutta la durata delle fasi di raccolta e trasporto a prescindere dal soggetto competente, dovranno essere raccolti in appositi sacchi a perdere, muniti di idonea chiusura e di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'ambito cimiteriale;
4. I sacchi saranno immessi in contenitori a tenuta da 60 lt conformi alle disposizioni ADR recanti l'apposita dicitura "*Comune di Salemi - Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazione*" che dovranno essere forniti dal gestore dei servizi di igiene urbana al gestore dei servizi cimiteriali;
5. In caso di esumazioni od estumulazioni di salma di persona deceduta per malattia infettiva contagiosa, effettuate prima che siano trascorsi due anni dalla morte, i materiali terrosi di risulta dovranno restare sul posto (né riutilizzo, né smaltimento); mentre i rifiuti da esumazione od estumulazione, prima di essere destinati al trattamento termico o al recupero mediante le procedure descritte nel presente articolo, dovranno essere preventivamente sottoposti a disinfezione;
6. Nella gestione dei rifiuti, di cui al presente articolo, deve essere favorito il recupero delle frazioni metalliche costituite da lamiere in zinco e piombo componenti il feretro. In tal caso il rifiuto da avviare a recupero deve essere disinfettato, imballato e posto in stoccaggio all'interno dell'area cimiteriale specificamente adibita al deposito dei rifiuti di esumazione ed estumulazione;
7. Alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art.183, comma 1 lett. m) del D.Lgs.152/2006 la tenuta dei rifiuti deve essere effettuata in una porzione confinata dell'area sottoposta al vincolo cimiteriale individuata dal comune e indicata con apposita segnaletica. Le aree di deposito temporaneo debbono essere gestite con lo scopo di ottimizzare le operazioni preliminari ritenute necessarie per assicurare efficacia ed efficienza alle fasi della successiva raccolta e trasporto. Durante le operazioni di deposito, stoccaggio e movimentazione ai fini della raccolta e trasporto i rifiuti da esumazione ed estumulazione debbono essere contenuti negli appositi sacchi a perdere, prelevati e conferiti ai mezzi di raccolta, assicurandone l'integrità;

8. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati a trattamento finale, mediante trattamento termico in impianti autorizzati con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito, nonché nel caso in cui il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10,00 mc;
9. Le attività e modalità di recupero delle frazioni metalliche sono quelle consentite dalla normativa tecnica e regolamentare emanata con D.M. 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 6 – Norme per la gestione di rifiuti derivanti da attività
connesse con la inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione**

1. Il gestore dei servizi cimiteriali cura le attività di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione a seguito delle quali si producono rifiuti inerti del tutto analoghi a quelli che si producono a seguito delle normali attività di costruzione e demolizione di manufatti edilizi. Il gestore dei servizi cimiteriali ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare egli dovrà assicurare la raccolta separata delle seguenti tipologie e flussi prioritari di rifiuti riciclabili: inerti e frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.);
2. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di n.1 cassone scarrabile da 30 mc. per la raccolta dei rifiuti inerti materiali lapidei provenienti da lavori edili di costruzione o ristrutturazione di manufatti cimiteriali ed altri materiali inerti provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto cassone sarà conferito all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile;
3. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di metallo o leghe provenienti dall'attività di demolizione di tumuli, colombari od ossari effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.

**Art. 7 – Norme per la gestione di rifiuti derivanti da attività
di mantenimento del cimitero**

1. Il gestore dei servizi cimiteriali cura il mantenimento del perfetto stato d'uso dell'intero insediamento garantendo la piena fruibilità di tutti gli spazi effettuando periodici interventi di manutenzione (spazzamento, vuotamento cestini, ecc.);
2. Il gestore dei servizi cimiteriali ha l'obbligo di organizzare servizi di raccolta differenziata delle frazioni riciclabili all'interno del perimetro cimiteriale. In particolare dovranno essere organizzati sistemi di raccolta differenziata delle seguenti tipologie e flussi prioritari di rifiuti riciclabili:
 - carta e cartone;
 - sfalci, potature e scarti vegetali;
 - contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica;
 - frazioni di metallo o leghe (es.: vasi, accessori, ecc.).
3. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di n.1 cassone scarrabile da 30 mc. all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione, destinato alla raccolta dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione ordinaria del cimitero (spazzamento, vuotamento dei cestini gettacarte, ecc.) che sarà

- riempito a cura del gestore dei servizi cimiteriali. Detto cassone sarà conferito all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile.
4. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà n.1 cassone scarrabile da 30 mc. all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione, per la raccolta degli scarti della manutenzione del verde ornamentale e rifiuti derivanti da offerte votive quali resti di fiori recisi, fiori e piante in contenitore, fiori e piante allevate in terra, corone, cuscini, mazzi di fiori, lumi, candele ed in genere tutto ciò che è offerto periodicamente alla memoria della salma e non costituisce impianto stabile del tumulo e corredo della salma, che sarà riempito a cura del gestore dei servizi cimiteriali. Detto cassone sarà conferito all'impianto di trattamento finale con una frequenza almeno mensile.
 5. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di metallo o leghe effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.
 6. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di vetro effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.
 7. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di carta e cartone effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.
 8. Il gestore dei servizi di igiene ambientale assicurerà la presenza costante di contenitori di volumetria adeguata (1.100 lt) per la raccolta dei rifiuti di contenitori in plastica effettuati dal gestore dei servizi cimiteriali. Detto contenitore sarà posizionato all'interno del Deposito temporaneo rifiuti diversi da esumazione ed estumulazione e sarà svuotato con le stesse modalità previste per il sistema di raccolta domiciliare attivato per le utenze non domestiche.

Art. 8 – Altre disposizioni

1. Al fine di ridurre la quantità dei rifiuti da smaltire e di semplificare la gestione dei residui, in ottemperanza alle norme di legge sopra richiamate, il Sindaco con propria ordinanza può prescrivere che le risultanze della manutenzione del verde cimiteriale, gli avanzi degli scarti dei fiori e delle piante che ornano i feretri, le fosse ad inumazione e le salme tumulate, le foglie secche, anziché essere avviate a smaltimento come rifiuti, possono essere utilizzati come materiale utile al fine di preservare la fertilità del suolo e, convenientemente sfibrate in area cimiteriale specifica, essere utilizzate dall'ente gestore per la produzione di terriccio da riutilizzare per l'allevamento di piante da destinare al cimitero.
2. Questa lavorazione interna alla struttura cimiteriale è alternativa al conferimento delle biomasse a rifiuto e consente di ridurre significativamente i rifiuti da smaltire.
3. Eventuali variazioni ai servizi di cui all'art. 5, all'art. 6 co. 1 ed all'art. 7 co. 1 e 2 del presente regolamento si intendono a carico del gestore dei servizi cimiteriali.

Allegato A **Elenco delle possibili tipologie di rifiuti potenzialmente presenti all'interno del cimitero - Codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti).**

Descrizione

17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* <i>(solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)</i>
17 04 03	Piombo (previa disinfezione)
17 04 04	Zinco (previa disinfezione)
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* <i>(solo piccoli interventi rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione)</i>
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
20 01 01	Rifiuti in carta e cartone
20 01 02	Rifiuti in vetro
20 01 11	Prodotti Tessili
20 01 37*	Legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 02	Rifiuti provenienti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili (Sfalci e potature)
20 02 02	Terra e rocce
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati
20 03 07	Ingombranti

** Rifiuti speciali pericolosi*